

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 14

21° anno

18 gennaio 1978

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

Unità di conto europea 1

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1978/1979) 2

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante la sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana 8

Proposte di regolamenti (CEE) del Consiglio:

I. che adatta il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari 9

II. che adatta gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari 15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽¹⁾

17 gennaio 1978

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese	40,1966	Franco svizzero	2,41748
Marco tedesco	2,59887	Peseta spagnola	98,4909
Fiorino olandese	2,77117	Corona svedese	5,71015
Sterlina inglese	0,633741	Corona norvegese	6,29055
Corona danese	7,06208	Dollaro canadese	1,34201
Franco francese	5,77629	Scudo portoghese	49,1702
Lira italiana	1067,36	Scellino austriaco	18,6354
Sterlina irlandese	0,633741	Marco finlandese	4,92003
Dollaro USA	1,22030	Yen giapponese	294,967

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione dell'unità di conto europea nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 17 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalato dall'iscrizione «ffff».

⁽¹⁾ — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante apertura ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1978/1979)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾, firmato il 27 aprile 1976, prevede all'articolo 14 per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che tuttavia la Comunità si è dichiarata disposta ad applicare ai vini esportati sfusi, per il periodo di un anno e nei limiti di un volume non superiore a 10 000 hl, le disposizioni di cui sopra; che i vini sfusi devono essere conformi a norme di condizionamento; che i prezzi praticati per tali vini all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi di riferimento comunitari loro applicabili; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo in questione;

considerando che sulla base dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, firmato il 12 marzo 1977 ⁽²⁾ e

previsto all'articolo 14 dell'accordo provvisorio, la riduzione tariffaria è applicabile dal 1° aprile 1977; che conviene quindi aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per un secondo periodo compreso tra il 1° aprile 1978 e il 31 marzo 1979; che il detto accordo sotto forma di scambio di lettere prevede che il trasporto di vini sfusi debba essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl; che, tuttavia, temporaneamente e transitoriamente, tale trasporto può essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 200 hl;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ⁽³⁾, ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.

⁽²⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.

statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili — né a livello comunitario né a livello nazionale — dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingenti in aliquote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti ciascun volume contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % di ciascun volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ongi discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna

delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente; che ciascuna aliquota iniziale e complementare deve essere valida fino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza di un'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° aprile 1978 al 31 marzo 1979 sono aperti contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti originari del Marocco, entro i limiti indicati qui di seguito:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. altri: — vini con le seguenti denominazioni di origine: BERKANE, SAIS, BENI M'TIR, GUERROUANE, ZEMMOUR, ZENNATA con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15°: — presentati in recipienti contenenti due litri o meno — presentati in recipienti contenenti più di due litri	 40 000 hl 10 000 hl

2. Nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.

3. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

4. I vini presentati in recipienti contenenti più di due litri devono essere conformi ai seguenti requisiti di condizionamento:

- a) i recipienti devono essere adattati al trasporto dei vini e riservati unicamente a tale uso;
- b) i recipienti devono essere riempiti per intero;
- c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità marocchine e dalle autorità degli Stati membri;
- d) ogni recipiente deve avere un'etichetta che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto;
- e) il trasporto di questi vini può essere effettuato solo in recipienti di un contenuto massimo di 200 hl.

5. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità marocchine, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 marzo 1979 corrispondono ai seguenti quantitativi:

Stati membri	Vini e denominazione di origine presentati in recipienti contenenti:	
	due litri o meno	più di due litri
Benelux	3 330	840
Danimarca	2 000	500
Germania	4 000	1 000
Francia	4 000	1 000
Irlanda	1 340	320
Italia	2 000	500
Regno Unito	3 330	840
Totale	20 000	5 000

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 20 000 e 5 000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro, fissate all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle aliquote iniziali di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde aliquote di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di rite-

nera che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 marzo 1979.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° febbraio 1979, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 gennaio 1979 eccede del 20 % il quantitativo iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° febbraio 1979, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 gennaio 1979 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali versata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 febbraio 1979, sullo stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal

fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Marocco, presentate in dogana accompagnate dalle dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

<p>1. المصدر - Eksportør - Ausfühler - Exporter - Exportateur - Esportatore - Exporteur:</p>	<p>2. الرقم - Nummer - Nummer - Number - Numéro - Numero - Nummer</p>	<p>00000</p>	
<p>4. المرسل اليه - Modtager - Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinataro - Geadresseerde:</p>	<p>3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine)</p>		
<p>6. وسيلة النقل - Transportmiddel - Beförderungsmittel - Means of transport - Moyen de transport - Mezzo di trasporto - Vervoermiddel:</p>	<p>5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG</p>		
<p>8. مكان الافراغ - Losningssted - Entladungsart - Place of unloading - Lieu de déchargement - Luogo di sbarco - Plaats van lossing:</p>	<p>7. (Nome della denominazione d'origine)</p>		
<p>9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود Mærker og numre, kollienes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli</p>	<p>10. الوزن الخام Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht</p>	<p>11. لترات Liter Liter Litres Litres Litri Liter</p>	
<p>12. لترات (بالحروف) - Liter (i bogstaver) - Liter (in Buchstaben) - Litres (in words) - Litres (en lettres) - Litri (in lettere) - Liter (voluit):</p>			
<p>13. تأشيرة الهيئة المرسله - Påtegning fra udstedende organ - Bescheinigung der erteilenden Stelle - Certificate of the issuing authority - Visa de l'organisme émetteur - Visto dell'organismo emittente - Visum van de instantie van afgifte:</p>			
<p>14. تأشيرة الحمارك - Toldstedets attest - Sichtvermerk der Zollstelle - Customs stamp - Visa de la douane - Visto della dogana - Visum van de douane</p>	<p>(Oversættelse se nr. 15 - Übersetzung siehe Nr. 15 - see the translation under No 15 - Voir traduction au n° 15 - Vedi traduzione al n. 15 - Zie voor vertaling nr. 15)</p>		

Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i området og ifølge marokkansk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen: ».....«.

Alkohol tilsat denne vin er alkohol fremstillet af vin.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk gewonnen wurde und ihm nach marokkanischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „.....“ zuerkannt wird.

Der diesem Wein zugefügte Alkohol ist aus Wein gewonnener Alkohol.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of and is considered by Moroccan legislation as entitled to the designation of origin '.....'.

The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de et est reconnu, suivant la loi marocaine, comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».

L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ed è riconosciuto, secondo la legge marocchina come avente diritto alla denominazione di origine «.....».

L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van en dat volgens de Marokkaanse wetgeving de benaming van oorsprong „.....“ erkend wordt.

De aan deze wijn toegevoegde alcohol is alcohol, uit wijn gewonnen.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.

(1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

(1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante la sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato, il 23 dicembre 1977)

1. Riassunto

La presente proposta modificata tende a dare seguito alle modifiche suggerite dal Parlamento europeo in occasione della sua riunione del 16 dicembre 1977.

2. Modifica alla proposta di direttiva

2.1. L'articolo 1 è modificato come segue:

L'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue:

1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'ulteriore impiego delle sostanze elencate all'allegato II nei prodotti destinati all'alimentazione umana, *purché le stesse risultino, sinora, ammesse.*
2. Entro i *due* anni successivi alla notifica della presente direttiva, la Commissione esaminerà le deroghe di cui al paragrafo 1 e proporrà al Consiglio, *previa consultazione del comitato scientifico per le sostanze alimentari*, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 13. 12. 1977, pag. 3.

Proposte di regolamenti (CEE) del Consiglio:

- I. che adatta il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari
- II. che adatta gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 31 dicembre 1977)

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione predisposta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per instaurare la libera circolazione dei lavoratori ed eliminare le restrizioni derivanti dall'esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, il Consiglio — conformandosi all'articolo 51 del trattato — il 14 giugno 1971 ha adottato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2595/77⁽²⁾ che fissa le norme di coordinamento del regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati;

considerando che la libera circolazione delle persone, che è appunto uno dei principi fondamentali

della Comunità, non si limita soltanto ai lavoratori subordinati, ma che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, concerne anche i lavoratori autonomi;

considerando in merito che, conformemente al trattato, dalla fine del periodo di transizione è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi;

considerando che in materia di sicurezza sociale, l'esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali non permette di garantire un'adeguata protezione ai lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità, per ottenere una completa libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, occorre quindi procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori autonomi;

considerando anche che il Consiglio ha riconosciuto la necessità di tale azione nella risoluzione del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale⁽³⁾, in cui ha manifestato l'intenzione di promuovere, mediante l'adozione delle misure necessarie, una politica di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi nell'ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 26. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974.

considerando che, benché il trattato non preveda i poteri di azione richiesti a tale scopo, trattandosi di un'azione comunitaria stimata necessaria per attuare, nel funzionamento del mercato comune, l'obiettivo della Comunità che consiste nel garantire il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, il ricorso all'articolo 235 del trattato è pienamente giustificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71, benché applicabile ai lavoratori subordinati, già tutela talune categorie di lavoratori autonomi; che dunque, per motivi di equità, converrebbe applicare, nel senso più lato, ai lavoratori autonomi le stesse norme previste per i lavoratori subordinati;

considerando tuttavia che, poiché si tratta di mantenere i diritti dei lavoratori rispetto ai diversi regimi di sicurezza sociale applicabili in caso di carriera mista tanto ai lavoratori subordinati quanto ai lavoratori autonomi, tale obiettivo non può essere completamente raggiunto in assenza di un precedente coordinamento di tali regimi a livello interno da parte di tutti gli Stati membri;

considerando che, essendo sensibili a motivi imposti dalla semplificazione, è essenziale che tutte le norme applicabili ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che hanno svolto una carriera mista, siano riunite in un unico contesto;

considerando quindi che occorre apportare al regolamento (CEE) n. 1408/71 gli adattamenti necessari per permettere di applicare le disposizioni in esso contenute ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e ciò nel modo più compatibile con la natura delle loro attività professionali e con le caratteristiche dei regimi speciali di sicurezza sociale che li concernono,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è adattato come segue:

1. L'articolo 1 è così modificato:

- a) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) il termine "lavoratore" designa un lavoratore subordinato o autonomo».
- b) Dopo la lettera a) viene inserita la seguente nuova lettera a) bis):
 - «a) bis) il termine "lavoratore subordinato" o "lavoratore autonomo" designa, ri-

spettivamente, riguardo ad ogni evento corrispondente ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per i quali è assicurato:

- i) qualsiasi persona tutelata da assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria nell'ambito di un regime di sicurezza sociale instaurato a favore dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi;
- ii) qualsiasi persona tutelata da assicurazione obbligatoria nell'ambito di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti, a talune categorie di residenti o alla totalità della popolazione attiva, che le modalità di gestione o di finanziamento permettono di qualificare lavoratore subordinato o lavoratore autonomo;
 - qualora essa sia tutelata da assicurazione obbligatoria contro un altro evento precisato all'allegato V in quanto lavoratore subordinato o lavoratore autonomo conformemente alla definizione di cui a i) o ii),
 - oppure, qualora essa risponda ai criteri fissati all'allegato V;
- iii) qualsiasi persona tutelata da assicurazione obbligatoria nell'ambito di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti, a talune categorie di residenti o alla totalità delle persone attive e che le modalità di gestione e di finanziamento non permettono di qualificare lavoratore subordinato o lavoratore autonomo,
 - qualora essa sia tutelata da assicurazione obbligatoria contro un altro evento precisato all'allegato V in quanto lavoratore subordinato o lavoratore autonomo conformemente alla definizione di cui a i) o ii),
 - oppure, qualora essa risponda ai criteri fissati all'allegato V;
- iv) fatta riserva delle norme di cui all'allegato V, qualsiasi altra persona tutelata da assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria, nell'ambito di un regime considerato ai punti ii) o iii), qualora essa sia stata assicurata in precedenza nell'ambito di tale regime in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo conformemente alla definizione di cui a ii) o iii)».

- c) Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
- «b) il termine “lavoratore frontaliero” designa qualsiasi lavoratore che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che esegue una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, sarà considerato lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai quattro mesi, pur non ritornando ogni giorno o almeno una volta la settimana durante il predetto periodo, nella località in cui risiede».
- d) La lettera j) è così modificata:
- i) alle lettere i) e ii), sostituire il termine «comma» con «capoverso»;
- ii) dopo il secondo capoverso inserirne uno nuovo il cui testo è il seguente:
- «Tale termine esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all’iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta dello Stato membro in causa. Queste limitazioni possono essere abolite alle stesse condizioni di quelle previste al precedente capoverso per le disposizioni contrattuali»;
- iii) al primo rigo del terzo capoverso sostituire la parola «comma» con le parole «secondo capoverso»;
- e) al secondo rigo della lettera r) i termini «periodi di contribuzione o di occupazione» sono sostituiti dai termini «periodi di contribuzione, d’occupazione, d’attività professionale o di residenza»;
- f) il testo della lettera s) è sostituito dal seguente:
- «s) i termini “periodi di occupazione” e “periodi d’attività professionale” designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati
- nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi di occupazione o di attività professionale».
2. Il paragrafo 2 dell’articolo 13 è modificato come segue:
- a) al primo rigo della lettera a), il termine «occupato» è sostituito dalle parole «che esercita normalmente la sua attività professionale».
3. Il paragrafo 1 dell’articolo 14 è modificato come segue:
- a) Dopo la lettera a) viene inserita una nuova lettera b) il cui testo è il seguente:
- «b) i) il lavoratore che esercita di norma la sua attività professionale nel territorio di uno Stato membro e effettua una prestazione di servizi nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, purché la durata prevista di tale prestazione di servizi non superi i dodici mesi;
- ii) se la durata della prestazione di servizi si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato fino al compimento della prestazione stessa, a condizione che l’autorità competente dello Stato nel cui territorio si è recato il lavoratore per effettuare detta prestazione di servizi, o l’organismo designato da tale autorità, abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; l’accordo stesso, tuttavia, non può essere concesso per un periodo eccedente i dodici mesi».
- b) La lettera b) diventa c).
- c) La lettera c) diventa d) completata dal nuovo testo seguente:
- «iii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli esercita la sua attività principale, per i casi non previsti ai precedenti punti i) e ii), i criteri atti a determinare l’attività principale sono definiti

dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 97».

- d) La lettera d) diventa e) col testo seguente:
- «e) il lavoratore che esercita l'attività professionale presso un'impresa o azienda la cui sede si trova nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa o azienda ha la propria sede».
- e) Dopo la nuova lettera e), si aggiungano le seguenti lettere f) e g):
- «f) se la legislazione cui il lavoratore dovrebbe essere soggetto conformemente alle disposizioni delle lettere d) e e) non consente a detto lavoratore di essere iscritto, sia pure a titolo volontario, ad un regime di assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, ove gli si potessero in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, il medesimo sarà soggetto alla legislazione stabilita di comune accordo tra tali Stati o le loro autorità competenti;
- g) nei casi previsti alle lettere d) e f) l'istituzione o le istituzioni che applicano la legislazione stabilita conformemente a dette disposizioni, prendono in considerazione qualsiasi attività professionale esercitata nel territorio di un altro Stato membro».
4. Il paragrafo 2 dell'articolo 14 è modificato come segue:
- a) Dopo la lettera a), si inserisca la nuova lettera seguente:
- «b) il lavoratore che esercita di norma la sua attività professionale nel territorio di un altro Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed effettua per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile di detta attività non superi i dodici mesi».
- b) La lettera b) diventa lettera c) col testo seguente:
- «c) è soggetto alla legislazione del primo Stato il lavoratore che abitualmente non esercita la propria attività professionale in mare, bensì nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro, oppure su una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza far parte dell'equipaggio».
- c) La lettera c) diventa d).
5. Le parole «salario» e «salari» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 devono essere sostituite con le parole «guadagno» e «guadagni».
6. L'articolo 34 è modificato nel modo seguente:
- a) Dopo il titolo viene inserito il seguente paragrafo 1:
- «1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 e 31, è considerato titolare di una pensione o di una rendita erogata a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni, il lavoratore che beneficia di due o più pensioni o rendite erogate a norma della legislazione di un solo Stato membro».
- b) Il testo attuale dell'articolo 34 diventa paragrafo 2.
7. L'articolo 35 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 1 leggasi:
- «1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 19, 21, paragrafo 1, 22, 25, 26, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, e 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria siderurgica. Tuttavia, ove tale legislazione preveda un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese equiparate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, alla quale si rivolgono, è competente per l'applicazione del regime suddetto».
- b) Al paragrafo 1 segue il paragrafo 2 il cui testo è il seguente:
- «2. Ove la legislazione del paese di dimora o di residenza comporti uno o più regimi speciali, applicabili alla totalità o alla maggior parte delle categorie professionali di lavoratori autonomi, che prevedono prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui bene-

ficiano i lavoratori subordinati, le disposizioni applicabili all'interessato ed ai suoi familiari, ai sensi degli articoli 19, paragrafi 1 a) e 2, 22, paragrafi 1 i) e 3, 28, paragrafo 1 a), e 31 a), sono quelle del regime o dei regimi stabilite dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 97,

a) qualora, nello Stato competente, l'interessato sia iscritto ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anche delle prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati, oppure

b) qualora il titolare di una pensione o di una rendita, o di pensioni o di rendite, abbia diritto, ai sensi della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri competenti in materia di pensione, soltanto alle prestazioni in natura previste da un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anch'esso prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati».

c) I paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente paragrafi 3 e 4.

8. Articolo 38:

a) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

— al quarto rigo, dopo il termine «compiuti» si inserisca «unicamente»;

— al quarto e quinto rigo, dopo «regime speciale» aggiungere «applicabile a lavoratori subordinati».

b) Aggiungere il nuovo paragrafo 3:

«3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti soltanto in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, ai fini della concessione di tali prestazioni saranno presi in considerazione i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri unicamente se i medesimi saranno stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione».

9. Articolo 39: il testo del paragrafo 3 sostituito dal seguente:

«3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla

legislazione di un altro Stato membro, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 38».

10. Articolo 45:

a) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

— al quarto rigo, dopo il termine «compiuti» si inserisca «unicamente»;

— al quarto ed al quinto rigo dopo i termini «regime speciale» si aggiunga «applicabile a lavoratori subordinati».

b) Dopo il paragrafo 2, aggiungere il nuovo paragrafo seguente:

«3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi ai fini della concessione di tali prestazioni, saranno presi in considerazione i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, soltanto se i medesimi saranno stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione».

c) Il paragrafo 3 diventa paragrafo 4, modificato come segue:

i) al secondo e tredicesimo rigo, dopo «prestazioni» aggiungere i termini «ai superstiti»;

ii) al dodicesimo rigo, sostituire ai termini «se può» «se l'interessato può».

d) Dopo il paragrafo 4, si aggiunga il seguente paragrafo 5:

«5. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni d'invalidità alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non prescrive alcuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o altrimenti, qualora si tratti di un lavoratore subordinato, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. Si ritiene tuttavia soddisfatta quest'ultima condizione nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1».

11. Al paragrafo 1 dell'articolo 47, le parole «retribuzione» e «retribuzioni» sono rispettivamente sostituite da «guadagno» e «guadagni».
12. Ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 58, le parole «retribuzione» e «retribuzioni» sono rispettivamente sostituite da «guadagno» e «guadagni».
13. Il testo dell'articolo 68, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
- «1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare del guadagno anteriore, tiene conto esclusivamente del guadagno dell'interessato per l'ultima attività professionale esercitata conformemente alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato ha esercitato l'ultima attività in base alla legislazione suddetta per almeno quattro settimane, le prestazioni sono calcolate sulla base del guadagno normale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad un'attività equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro».
14. Articolo 69, paragrafo 1, primo rigo: dopo il termine «lavoratore» aggiungasi «subordinato».
15. Articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, secondo rigo: dopo il termine «lavoratore» aggiungasi «subordinato».
16. Articolo 71:
- a) al paragrafo 1, lettera a) i), primo rigo, dopo il termine «frontaliero» aggiungasi «subordinato»;
- b) al paragrafo 1, lettera a) ii), primo rigo: dopo il termine «frontaliero» aggiungasi «subordinato»;
- c) al paragrafo 1, lettera b) i), primo rigo: tra i termini «lavoratore» e «diverso» si inserisca «subordinato»;
- d) al paragrafo 1, lettera b) ii), primo rigo: tra i termini «lavoratore» e «diverso» si inserisca «subordinato».
17. Articolo 72: nel titolo, al terzo e quarto rigo, nonché al quinto e sesto, sostituire alle parole «periodi di assicurazione o d'occupazione» le parole «periodi di assicurazione, d'occupazione o d'attività professionale».
18. L'articolo 73 è modificato come segue:
- a) va soppresso l'ultimo inciso della frase del paragrafo 2, che inizia con le parole «il lavoratore deve soddisfare»;
- b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Tuttavia, il lavoratore soggetto alla legislazione francese in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro in cui è distaccato o in cui effettua una prestazione di servizi, alle prestazioni familiari stabilite all'allegato V».
19. Articolo 79, paragrafo 1, lettera a), al quarto rigo, dopo «occupazione» si inseriscano i termini «di attività professionale».
20. Articolo 92:
- a) si aggiunga un nuovo paragrafo 1, il cui testo è il seguente:
- «1. Per determinare l'importo dei contributi dovuti all'istituzione di uno Stato membro si tiene conto, eventualmente dei redditi percepiti e di qualunque attività professionale esercitata nel territorio di ogni altro Stato membro»;
- b) i paragrafi 1 e 2 diventano rispettivamente paragrafi 2 e 3.
21. Il titolo dell'articolo 94 è sostituito dal seguente: «Disposizioni varie applicabili ai lavoratori subordinati».
22. All'articolo 94 segue l'articolo 94 bis il cui nuovo testo è il seguente:
- «Articolo 94 bis
- Disposizioni varie applicabili ai lavoratori autonomi.
1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente alla data ...⁽¹⁾».

(1) Data dell'entrata in vigore del regolamento scaturito dalla presente proposta.

2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, si prenderà in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività professionale o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro in data anteriore al ...⁽¹⁾.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi in data anteriore al ...⁽¹⁾.
4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal ...⁽¹⁾, a meno che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita (in data anteriore al ...⁽¹⁾), possono essere riveduti, a richiesta dei medesimi, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata scaduto il termine di due anni a decorrere dal ...⁽¹⁾, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qual-

siasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata scaduto il termine di due anni dopo il ...⁽¹⁾, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro».

Articolo 2

Il titolo del regolamento (CEE) n. 1408/71 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed autonomi nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento che adatta il regolamento (CEE) n. 574/72 allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Data dell'entrata in vigore del regolamento scaturito dalla presente proposta.

II

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2595/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 95,

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 26. 11. 1977, pag. 1.

vista la proposta della Commissione, predisposta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli adattamenti da apportare al suddetto regolamento (CEE) n. 1408/71, allo scopo di permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari, rendono necessario l'adattamento di alcuni degli allegati del regolamento stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, all'allegato III si devono menzionare le legislazioni applicabili ai lavoratori autonomi, le quali prescrivono che l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza;

considerando che è opportuno rivedere talune modalità specifiche di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri, di cui all'allegato V, allo scopo di applicarle ai lavoratori autonomi;

considerando in particolare che, in seguito alla nuova definizione del termine «lavoratore», inserita nel regolamento (CEE) n. 1408/71, è necessario precisare, all'allegato V, secondo quanto è previsto nella suddetta definizione, che si intende per «lavoratore subordinato» o «lavoratore autonomo» ai sensi del regolamento in questione, quando il lavoratore è soggetto ad un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti, a talune categorie di residenti o alla totalità della popolazione attiva di uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 è adattato come segue:

1. Il testo del punto A. Belgio è modificato come segue:

«Le legislazioni relative al regime generale d'invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile e la legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi».

2. Il testo del punto D. Francia è sostituito dal seguente:

«D. FRANCIA

1) Lavoratori subordinati:

L'insieme delle legislazioni in materia di assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della

legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime sicurezza sociale delle miniere.

2) Lavoratori autonomi:

La legislazione in materia di assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori autonomi agricoli».

Articolo 2

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71 è adattato come segue:

1. Punto A. BELGIO

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, applicabili ai lavoratori autonomi, sono da considerarsi un regime speciale applicabile ai lavoratori autonomi».

b) Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

«4. I periodi di assicurazione contro la vecchiaia compiuti da lavoratori autonomi sotto la legislazione belga, prima dell'entrata in vigore della legislazione sull'inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi, sono considerati periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento».

2. Punto B. DANIMARCA

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) Il termine "lavoratore subordinato", ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), primo capoverso, del regolamento, designa la persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;

b) Il termine "lavoratore autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), primo capoverso, del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità, ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato».

- b) Si sopprima il paragrafo 2, modificando adeguatamente la numerazione dei paragrafi seguenti.
- c) Il testo del nuovo paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I periodi di assicurazione, di occupazione o di attività professionale prestati in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono validi per essere ammessi, in qualità di membro, ad una cassa autorizzata di assicurazione disoccupazione, come se si trattasse di periodi di occupazione o di attività professionale prestati in Danimarca».
- d) Al nuovo paragrafo 3, dall'ottavo all'undicesimo rigo, i termini «persone il cui reddito non supera il livello indicato nell'articolo 3 della legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblico di sanità» sono sostituiti da «persone le quali, in applicazione della legge sul servizio pubblico di sanità, sono assicurate in categoria 1».
- e) Il testo del nuovo paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza rispetto alla legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca.
- b) Saranno considerati periodi di residenza in conformità della legislazione danese, i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca».
3. Punto C. GERMANIA
- a) Prima del paragrafo 1, si aggiunga il seguente nuovo paragrafo 1:
- «1. Se per l'erogazione delle prestazioni familiari, è competente una istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), primo capoverso, del regolamento, si considera:
- a) «lavoratore subordinato» la persona assicurata a titolo obbligatorio contro la disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;
- b) «lavoratore autonomo» la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime speciale di assicurazione applicabile ai lavoratori autonomi o che è tenuta ad assicurarsi nel regime di assicurazione pensioni per lavoratori subordinati».
- b) Viene soppresso il testo dell'attuale paragrafo 6 e modificata di conseguenza la numerazione dei paragrafi seguenti;
- c) Si aggiunga, dopo il paragrafo 9, il seguente nuovo paragrafo 10:
- «10. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il beneficio dell'assistenza ai disoccupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l'interessato abbia esercitato, a titolo principale, un'attività autonoma per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che l'abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo».
4. Punto D. FRANCIA
- Al paragrafo 4, lettera d), le parole «l'assegno di salario unico» sono sostituite da «il complemento familiare».
5. Punto E. IRLANDA
- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il termine «lavoratore subordinato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), primo capoverso, del regolamento, designa ogni persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario, conformemente alle disposizioni della sezione 4 della legge del 1952 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali (Social Welfare Act, 1952)».
- b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), secondo capoverso, del regolamento, de-

signa ogni persona che esercita un'attività professionale ed è priva di contratto di lavoro o che, dopo aver smesso una tale attività, si è ritirata in pensione. Per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia, l'interessato deve inoltre aver diritto a queste prestazioni in base alla sezione 45 o 46 della legge del 1970 sulla sanità (Health Act, 1970)».

6. Punto H. PAESI BASSI

Dopo il paragrafo 4 viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Il termine "lavoratore autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), secondo capoverso, del regolamento, designa ogni persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro».

7. Punto I. REGNO UNITO

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) I termini "lavoratore subordinato" o "lavoratore autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iii), primo capoverso, del regolamento, designano rispettivamente chiunque sia tenuto a versare i contributi in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, in base alla legge sull'assicurazione nazionale (National Insurance Act).

b) Per l'applicazione del titolo III, sezione 7, del regolamento, non si tiene conto dell'articolo 1, lettera a) bis, punto iv)».

b) Al paragrafo 17 (1), lettera a), terzo rigo, il termine «lavoratore» è sostituito da «lavoratore subordinato».

c) Al paragrafo 17 (1), dopo la lettera a), viene inserita la seguente nuova lettera:

«b) Si ritiene che l'interessato, per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza in quanto lavoratore autonomo, abbia versato un contributo della classe 2, in quanto lavoratore autonomo».

d) Al paragrafo 17 (1), la lettera b) diventa lettera c). Al quinto rigo, la parola «interessato» è sostituita da «lavoratore».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento che mira ad adattare il regolamento (CEE) n. 574/72 per permetterne l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 1978 è pubblicato un supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Detto supplemento, in edizione quotidiana, contiene i bandi di gara pubblici e i bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo (FES), pubblicati fino alla suddetta data nell'edizione C della Gazzetta ufficiale.

È possibile sottoscrivere un abbonamento al supplemento, indipendentemente dalla Gazzetta ufficiale, al prezzo di FB 1 500 (Lit 35 700) presso:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Casella postale 1003
LUSSEMBURGO

o presso gli uffici di vendita nazionali, il cui elenco è riportato nell'ultima pagina di copertina.